



Ministero dell'Istruzione

“Fondo per i ristori educativi”

IL MINISTRO

- VISTO** il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”* e, in particolare, l'articolo 5-bis, di istituzione del *“Fondo per i ristori educativi”*, con una dotazione di euro 667.000,00 per l'anno 2022 e di euro 1.333.000,00 per l'anno 2023;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTA** la legge 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”*;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del summenzionato articolo 5-bis del decreto-legge n. 1 del 2022, *“con decreto del Ministro dell'istruzione sono definiti le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo”*;
- DATO ATTO** che le risorse di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge n. 1 del 2022 gravano sul capitolo 3360, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione;
- CONSIDERATO** che il predetto finanziamento, per l'anno 2022, è pari ad euro 667.000,00;
- ATTESA** la necessità di definire le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge n. 1 del 2022,

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, da destinare alle istituzioni scolastiche statali e paritarie per le finalità di cui al predetto articolo.



Ministero dell'Istruzione

Articolo 2

(Riparto delle risorse)

1. La ripartizione del finanziamento di euro 667.000,00 agli Uffici scolastici regionali, a valere sul capitolo 3360, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 2022, è effettuata con decreto del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, su base regionale:
 - a) per il 50% in ragione del numero degli alunni a livello regionale presente al sistema informativo del Ministero dell'istruzione;
 - b) per il 50% sulla base delle richieste pervenute dagli Uffici scolastici regionali ad esito della procedura di cui al successivo articolo 3.
2. I medesimi criteri e modalità di riparto saranno utilizzati anche per l'anno finanziario 2023, in relazione al previsto finanziamento di euro 1.333.000,00.

Articolo 3

(Proposte progettuali)

1. Nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico di selezione, gli Uffici scolastici regionali, al fine di individuare le istituzioni scolastiche beneficiarie delle risorse di cui all'articolo 2, lettera b), provvedono:
 - a) ad acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche che presentino progetti finalizzati "*alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da SARS-CoV-2, attraverso attività gratuite extra scolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico*";
 - b) a valutare le candidature pervenute attraverso la costituzione di un'apposita commissione nominata dal Direttore generale o dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale e composta da personale in servizio presso il medesimo Ufficio, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione. Ai componenti delle commissioni non spettano compensi o indennità comunque denominati.
2. La valutazione dei progetti da parte delle commissioni prevede un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) adeguatezza della proposta progettuale alle specifiche caratteristiche richieste dall'avviso (massimo 50 punti);
 - b) efficacia nella gestione di iniziative relative al recupero e al consolidamento degli apprendimenti (massimo 20 punti);
 - c) qualità, fruibilità e innovatività dell'iniziativa (massimo 20 punti);
 - d) capacità di gestione amministrativo-contabile dell'iniziativa (massimo 10 punti).



Ministero dell'Istruzione

3. Ciascuna istituzione scolastica può presentare una sola proposta progettuale, per la quale dovrà essere specificata dal soggetto proponente la richiesta di budget necessaria per realizzarla.
4. Ad esito della procedura valutativa e della successiva graduatoria finale, gli Uffici scolastici regionali comunicano, solo per la quota delle risorse di cui all'articolo 2, lettera b), il necessario fabbisogno alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.

Articolo 4

(Riparto del finanziamento)

1. Qualora le richieste di cui al precedente articolo 2, lettera b), siano superiori all'importo destinato, pari alla metà delle risorse stanziare per ogni esercizio finanziario, le somme saranno ridotte proporzionalmente.
2. Qualora le richieste siano inferiori all'importo destinato, la differenza sarà ripartita secondo il criterio stabilito all'articolo 2, lettera a).
3. Per i progetti finanziati, le istituzioni scolastiche presenteranno all'Ufficio scolastico regionale una relazione conclusiva sulle attività svolte.

Articolo 5

(Assegnazione del finanziamento)

1. I Direttori generali e i dirigenti preposti degli Uffici scolastici regionali provvedono all'erogazione dei contributi alle istituzioni scolastiche per il 50% in ragione del numero di alunni iscritti e, per il restante 50%, ad esito della procedura selettiva di cui all'articolo 3.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi